



## ***Disciplina del Tirocinio Curricolare***

### **Premessa**

Un intervento normativo sui tirocini curricolari deve tenere ben presente la stratificazione di disposizioni che si sono via via sedimentate, i soggetti che utilizzano i tirocini e la complessità del quadro giuridico vigente. Ci si riferisce in particolare al fatto che i tirocini curricolari sono previsti ordinariamente anche nei percorsi di studio universitari (Legge 270/04 art. 10 comma 5 lettera d) ed e) che citano espressamente il DM 142/98).

A latere si ricorda che , in coerenza con una delle riforme previste dal PNRR, è stata approvata una specifica legge sulle lauree magistrali abilitanti e lauree professionalizzanti (legge 163/2021) in cui centrale è il tema del tirocinio.

Tutte queste disposizioni rimandano ai regolamenti didattici di Ateneo la definizione di specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio. Come è noto le Università sono istituzioni dotate di una forte autonomia garantita dalla Costituzione (art 33).

In presenza di un quadro normativo e regolamentare frammentato e che rischia di determinare incertezze e sovrapposizioni appare utile un intervento che regolamenti il tirocinio curricolare. Ci pare che medesima finalità assuma, in relazione ai tirocini extra-curricolari, quanto previsto dalla ultima Legge di Bilancio ai commi 720-726, si presuppone con l'obiettivo di evitare distorsioni nell'utilizzo di tale modalità formativa.

I Disegni di Legge depositati in Parlamento alcuni anni fa risentono di un contesto profondamente modificato e necessitano quindi di una complessiva ridefinizione.

## **Principi di riferimento e contenuti per un intervento sui Tirocini Curricolari**

- **Competenza esclusiva dello Stato** nella regolamentazione nazionale dei percorsi di tirocinio curricolare nell'ambito di qualsiasi percorso al termine del quale si consegua un titolo di studio o professionalizzante avente valore legale su tutto il territorio nazionale.
- Il tirocinio deve rimanere **un'opportunità formativa** pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio frequentati dalle studentesse e dagli studenti
- **Gli studenti non devono sostituire posizioni professionali** all'interno del soggetto ospitante
- I tirocini non devono rappresentare un paravento utile a **mascherare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato sottopagato**
- Devono essere sempre costituite **commissioni paritetiche**, composte da docenti e studenti tirocinanti, presso le strutture formative quale primo snodo per le attività di controllo e monitoraggio dell'andamento delle attività formative realizzate nei tirocini con il fine di superare criticità ed eventuali distorsioni.
- **Perimetro applicativo del tirocinio curricolare.** Un tirocinio per essere definito curricolare deve essere associato al conseguimento di crediti formativi (universitari, accademici, ecc.) nell'ambito del percorso formativo frequentato. L'eliminazione del riferimento ai crediti rende evanescente la differenziazione tra tirocinio curricolare ed extra-curricolare. (Vedi art.1 comma 2 lettera c DDL 1063)
- **Tirocinanti.** I tirocini devono essere svolti da studenti e studentesse maggiorenni successivamente al conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado.  
(Vedi Art.1 comma 2 lettera c DDL 1063 riferimento ad istituti professionali da eliminare). Sarebbe importante richiamare il fatto che nel secondo ciclo su tale materia continua ad applicarsi la vigente normativa prevista dagli ordinamenti.
- **Durata del tirocinio.** La durata del tirocinio curricolare non può essere definita in termini di ore di "lavoro". Tale previsione infatti rischia di determinare una forte ambiguità sul ruolo del Tirocinio Curricolare quale opportunità formativa e non tiene in alcun conto che per l'acquisizione dei crediti formativi devono essere possibili momenti d'informazione e di riflessione su aspetti inerenti l'esperienza di tirocinio

(cosiddetto tirocinio indiretto). Meglio sarebbe indicare la durata massima in mesi, il numero massimo di ore giornaliero e settimanale. Le ore obbligatorie di tirocinio non devono in alcun modo sovrapporsi ad altre attività didattiche, quali lezioni, laboratori e a ridosso delle date d'esame.

A tal proposito consideriamo sufficienti le durate attualmente previste dall'art. 7 del DM 142/98

- **Soggetti ospitanti.** Devono essere scelti soggetti ospitanti che ordinariamente predispongono una formazione permanente per i propri dipendenti.
- **Funzione tutoriale.** Le competenze formative del tutor del soggetto ospitante non possono essere definite in maniera generica. A garanzia di tali competenze, la struttura formativa, in particolare l'Università, deve avere la responsabilità di garantire la formazione dei tutor in relazione alle funzioni esercitate in questo ruolo. Inoltre il tutor accademico deve avere il compito di verificare periodicamente la coerenza tra le attività di tirocinio e gli obiettivi e le modalità previste dal percorso formativo ed in caso di comprovate violazioni il tirocinio può essere interrotto (Opportuno modificare Art 2 comma 4 del DDL 1063).
- **Aspetti economici.** Innanzitutto deve essere stabilito che per il soggetto in formazione l'attività di tirocinio deve essere prevista in forma gratuita. Quindi università, strutture formative, gli enti ospitanti devono garantire la copertura di tutte le altre spese utili ai fini dell'attività svolta (ad es. trasporto, ecc.). Sull'indennità sarebbe utile riflettere se debba essere accompagnata o sostituita da una significativa riduzione dei costi per garantire il diritto allo studio dello studente tirocinante.
- **Comunicazioni obbligatorie.** Si considera importante la previsione dell'obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi del decreto legge 510/96. Sarebbe opportuno rendere obbligatoria tale comunicazione nell'ambito dell'anagrafe dell'istruzione superiore (ANIS) istituita con il decreto legge 77/21 art. 39-quinquies. Questi dati dovrebbero essere alla base di un lavoro di monitoraggio ed intervento per segnalare casi di uso distorsivo dell'istituto utilizzando anche i criteri indicati dall'art. 7 comma 2 del DDL 1063.

- **Obblighi assicurativi.** Occorre introdurre gli obblighi assicurativi previsti dall'art. 6 comma 2 del DDL 1063 che ovviamente non devono avere costi per le studentesse e gli studenti.
- **Commissioni paritetiche.** In ogni istituzione che attivi tirocini curriculari, vanno istituite commissioni paritetiche docenti/studenti con il compito
  - o di svolgere attività di monitoraggio dei progetti formativi e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei tutor
  - o di individuare la coerenza delle convenzioni
  - o di recepire relazioni di autovalutazione compilate periodicamente dagli studenti.

In conclusione ribadiamo l'importanza di una organica regolamentazione statale e nazionale dei tirocini curriculari con provvedimenti che siano in grado di individuare un orizzonte realmente formativo ed evitare un uso distorto dello strumento.

Roma, 12 gennaio 2022